



Associazione "Donne contro la violenza"

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE:
LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/10/2004	31/12/2006	1,25%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%	TFR
01/01/2007	08/11/2007	1,25%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%*	TFR
09/11/2007	ad oggi	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/10/2004	ad oggi	2%; 3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCAL 01/10/2004
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/10/2004	ad oggi	2%; 3%; 4%; 5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCAL 01/10/2004
Per tutti i lavoratori				
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/10/2004 possono aderire al fondo tutti i lavoratori dipendenti dell'Associazione "Donne contro la violenza" Onlus.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 03/11/1994

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2120 Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, sono escluse dalla quota della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme corrisposte ai seguenti titoli:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- le indennità sostitutive di preavviso;
- le indennità sostitutive di ferie;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando si prevede un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

La normale retribuzione (art. 113) corrisposta al lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

- paga base nazionale conglobata;
- indennità di contingenza;
- terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
- eventuali scatti di anzianità;
- altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELL'ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA – FRAUEN GENGEN GEWALT

Indice:

09/11/2007 CCAL

01/10/2004 CCAL

09/11/2007

3. Previdenza integrativa Integrativa art. 14

Si precisa che la quota aziendale è stata adeguata come previsto dal vigente CCNL. Perciò la quota è 1,55%.

01/10/2004

Contratto integrativo aziendale per il personale dell'associazione "Donne contro la violenza – Frauen gegen Gewalt – ONLUS con sede a Merano – Corso Libertà 184, cod. fisc.: 91037930210

Preambolo

[...]

La delicatezza del rapporto impone che si definiscano con chiarezza le relazioni e la condizione come dipendenti dell'Associazione e con questo spirito auspica la stipula di un regolare contratto di lavoro mentre sino a quel momento vige il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi nella sua integrità salvo quelle situazioni espressamente formulate dal seguente Contratto Integrativo Aziendale.

[...]

Parte generale

[...]

Per tutto quanto non sia qui di seguito espressamente regolato in modo diverso si applica al presente contratto di lavoro l'integrale normativa contenuta nel vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi ed il Contratto Integrativo Provinciale del Commercio.

Durata e decorrenza

Il presente contratto entra in vigore il 01.10.2004 e scade il 30.09.2005.

Il presente accordo si rinnova automaticamente a meno di una disdetta da una delle parti da comunicarsi entro il 31/07 di ogni anno.

[...]

15 – Previdenza integrativa

Si conviene di dare attuazione, al fine di contribuire ad un livello più elevato di copertura previdenziale, alla disciplina sulle forme pensionistiche complementari prevista nel decreto legislativo 124/1993.

Le parti firmatarie del presente accordo, convengono di aderire a Laborfonds – Fondo pensione complementare per le lavoratrici dipendenti dai datori/datrici di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige.

La quota di contribuzione a carico dell'Associazione è:

- dell'1% dal 1° ottobre 2004;

- dell'1,25% dal 1° gennaio 2005.

Le dipendenti possono optare per la quota di contribuzione a proprio carico al Fondo per una delle seguenti percentuali:

- 1% - 2% - 3% - 4% - 5% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

La quota di TFR da destinare a Laborfonds è pari al 40% del TFR annuo, per tutti coloro che hanno iniziato un rapporto di lavoro prima del 28.04.1993. Tale quota è pari al 100% del TFR maturato nell'anno, per gli assunti dopo il 28.04.1993.

Con l'entrata in vigore del presente contratto è data la possibilità alle lavoratrici già iscritte al Laborfonds di adeguare la propria percentuale di contribuzione fino al 5%.

[...]

Merano, 01/10/2004

La Presidente dell'Associazione
La rappresentante sindacale
Per il sindacato SGB CISL
